



Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles

Inviato per posta elettronica a :

roberto.costantini@regione.fvg.it; serena.cutrano@regione.fvg.it
p.ammassari@politicheagricole.it
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 28.11.2017
Prot. 10755
(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: **Aiuti di Stato SA.48725 (2017/N)** – Contributo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio per azioni di promozione della DOP Montasio.

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Direzioni Generali Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2017) 7896 del 22/11/2017 con la quale la Commissione europea ritiene che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea .

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 22/11/2017, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

P. Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 22.11.2017
SG-Greffe(2017) D/ 18176

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L' UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (21.11.2017)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2017) 7896 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2017

C(2017) 7896 final

Oggetto: **Aiuto di Stato - Italia (Friuli Venezia Giulia)**

SA.48725 (2017/N)

**Contributo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio per
azioni di promozione della DOP Montasio**

Signor Ministro,

la Commissione europea (nel prosieguo la "Commissione"), dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sulla misura di aiuto di Stato di cui all'oggetto, comunica all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito alla misura in parola, in quanto esso è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 24 luglio 2017, protocollata dalla Commissione il giorno seguente, l'Italia ha notificato la misura di aiuto sopra citata, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 29 agosto 2017, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 18 ottobre 2017, protocollata lo stesso giorno dalla Commissione.

S.E On. Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Contributo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio per azioni di promozione della DOP Montasio

2.2. Obiettivo

- (3) Con la presente notifica le autorità italiane intendono erogare un contributo ad hoc al Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio per realizzare un progetto triennale di promozione e diffusione di conoscenze e informazioni al fine di incrementare la conoscenza e il consumo del formaggio Montasio DOP sul mercato nazionale e per assicurare sostenibilità economica per il futuro a produttori e allevatori.

2.3. Base giuridica

- (4) La base giuridica è la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, articolo 3, commi 21-25.

2.4. Durata

- (5) Si tratta di una misura ad hoc e la concessione dell'aiuto sarà subordinata all'approvazione per decisione della Commissione. Il progetto di promozione e diffusione di informazioni avrà durata triennale e l'aiuto sarà versato in tre rate annuali.

2.5. Stanziamento

- (6) Lo stanziamento complessivo per la misura di aiuto ammonta a 681 000 EUR e l'autorità che concede l'aiuto è la Regione Friuli Venezia Giulia.

2.6. Beneficiari

- (7) I beneficiari finali della misura di aiuto sono tutti gli operatori della filiera di produzione del formaggio Montasio DOP che hanno aderito al disciplinare di produzione e che sono membri del consorzio di tutela (produttori primari, caseifici e stagionatori). Le autorità italiane hanno confermato che solamente le PMI potranno partecipare alle mostre concorso che saranno organizzate (paragrafo (17)).
- (8) Il prestatore dei servizi di informazione e promozione sarà il Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio. Il consorzio rientra nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014¹.
- (9) Gli aiuti non possono essere concessi ai candidati considerati imprese in difficoltà secondo la definizione del punto 35 (15), degli Orientamenti dell'Unione europea

¹ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020² (nel prosieguo "gli orientamenti"), né a quelli che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

2.7. Forma dell'aiuto

- (10) L'aiuto non comporta pagamenti diretti ai beneficiari finali ma sarà accordato in natura sotto forma di servizi agevolati forniti dal prestatore di servizi cui saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti.

2.8. Descrizione della misura di aiuto

- (11) Il formaggio Montasio è registrato come denominazione di origine protetta (DOP)³. Esso rientra quindi in un sistema di qualità istituito a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012⁴. Si tratta dell'unico formaggio DOP della Regione Friuli Venezia Giulia.
- (12) Il progetto triennale di promozione e informazione finanziato dalla misura di aiuto è destinato a incrementare la conoscenza del formaggio Montasio al di fuori della zona tradizionale di diffusione, comunicandone il valore aggiunto e gli elementi che lo caratterizzano come formaggio di qualità.
- (13) Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia ("PSR del Friuli") contiene una misura simile (la sottomisura 3.2) di sostegno alle attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità. La misura di aiuto notificata è coerente con quella del PSR in quanto ne condivide gli obiettivi e mira, come quella, a migliorare la competitività dei produttori primari mediante una migliore integrazione nella filiera agroalimentare grazie ai regimi di qualità, come pure a creare un valore aggiunto per i prodotti agricoli e a promuoverli sui mercati locali.
- (14) Poiché la dotazione finanziaria prevista per l'azione 3.2 del PSR è insufficiente per garantire la promozione di tutti i prodotti regionali di qualità, le autorità italiane hanno istituito la misura di aiuto notificata con l'obiettivo di sostenere l'unica DOP regionale relativa alla produzione del formaggio. Inoltre, la misura del PSR prevede un massimale di costi ammissibili (500 000 EUR) inferiore a quanto necessario per il progetto di promozione del Montasio di cui trattasi. Le autorità italiane hanno garantito che è escluso il cumulo degli aiuti previsti dalla misura in oggetto con i pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'articolo 16 dello stesso.

² GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Gli orientamenti sono stati modificati dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4 e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

³ Il Montasio fa parte del primissimo elenco di formaggi italiani che hanno beneficiato della denominazione di origine protetta a norma del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996).

⁴ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012).

(15) Le azioni di informazione e promozione sono finalizzate a:

- a) fornire informazioni sui metodi di produzione, la sicurezza alimentare, la tracciabilità, l'autenticità e il territorio;
- b) diffondere conoscenze scientifiche e informazioni fattuali sulla filiera e il prodotto;
- c) far conoscere le caratteristiche intrinseche del prodotto, in particolare per quanto riguarda la qualità, il sapore, la diversità e le tradizioni nonché gli aspetti nutrizionali e relativi alla salute.

Azioni di promozione

(16) Le azioni di promozione previste dal progetto oggetto del finanziamento comprendono la partecipazione ad attività espositive con uno stand istituzionale del consorzio per diffondere la conoscenza e le caratteristiche scientifiche del formaggio, l'organizzazione della festa del Montasio come prodotto della montagna e l'organizzazione di mostre concorso tra i caseifici della DOP.

(17) La partecipazione agli eventi di cui al paragrafo precedente è aperta a tutti gli operatori che hanno aderito al disciplinare della DOP e hanno ottenuto la denominazione per il formaggio Montasio e che sono quindi membri del Consorzio per la tutela del Montasio. Tuttavia, alle mostre concorso sono ammessi soltanto gli operatori della filiera di produzione del formaggio Montasio DOP che sono PMI.

(18) I costi ammissibili per le azioni di promozione comprendono: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, i costi delle pubblicazioni e dei siti internet che pubblicizzano la manifestazione, l'affitto di locali e stand e i costi di montaggio e smontaggio, i premi simbolici di un importo massimo di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso.

(19) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti relativi ai premi simbolici sono versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell'attribuzione.

(20) Le attività di promozione non saranno destinate a singole imprese o marchi commerciali. Il solo marchio indicato è quello di qualità Montasio e il riferimento all'origine corrisponde alla zona di produzione del Montasio DOP.

(21) L'intensità massima dell'aiuto per le attività di promozione è pari al 100% dei costi ammissibili.

Azioni di informazione

(22) Il progetto oggetto del finanziamento comprende altresì attività di informazione quali:

- a) la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sito web di informazione sulla DOP Montasio, disponibile in 4 lingue;
- b) la realizzazione dei contenuti per blog e social network, di contenuti multimediali, di una newsletter e di comunicati stampa;
- c) la diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sul formaggio (informazioni nutrizionali, qualità agroalimentare del settore lattiero-caseario,

tecniche di produzione e controllo della filiera di produzione del Montasio sul disciplinare) in occasione di eventi di presentazione quali laboratori di cucina, visite guidate nei caseifici del consorzio e di attività di educazione alimentare nelle scuole;

- d) i servizi per la progettazione e la realizzazione delle campagne di informazione;
 - e) le azioni organizzate utilizzando i media (acquisto di spazi on-line per il trasferimento delle conoscenze e la diffusione di informazioni scientifiche e produzione di annunci e messaggi di diffusione su internet).
- (23) I costi ammissibili per le azioni di informazione comprendono i costi di organizzazione di azioni di informazione e le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- (24) Il personale del Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, incaricato delle azioni di informazione, dispone delle capacità adeguate, in termini di qualifiche e formazione regolare, per svolgere tali compiti.
- (25) L'intensità massima dell'aiuto per le attività di informazione è pari al 100% dei costi ammissibili.

Aspetti comuni

- (26) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà ammissibile all'aiuto in quanto non può essere recuperata dal consorzio. L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione e i costi ammissibili devono essere accompagnati da giustificativi chiari, specifici e aggiornati. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (27) Poiché l'aiuto è erogabile in più rate, sia l'aiuto sia i costi ammissibili saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione sulla base del tasso di attualizzazione applicabile alla stessa data.
- (28) L'aiuto ad hoc non potrà essere cumulato con altri aiuti nazionali, regionali, locali o europei, né con gli aiuti de minimis.
- (29) Gli aiuti saranno concessi esclusivamente per attività realizzate o servizi ricevuti una volta che la misura sarà attuata dopo essere stata dichiarata compatibile con il trattato da parte della Commissione. Prima dell'attuazione del progetto, il prestatore deve presentare una domanda di aiuto corredata del progetto di promozione e informazione e di un preventivo dettagliato delle spese ripartite sui tre anni. Per la partecipazione al concorso, i caseifici interessati sono tenuti a compilare una scheda di partecipazione.
- (30) Le autorità italiane hanno segnalato che la misura in questione non avrà un'incidenza specifica sull'ambiente.
- (31) Le autorità italiane si sono impegnate, una volta presa la decisione di concessione dell'aiuto, a pubblicare le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti sul seguente sito internet: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA7/>. Queste informazioni saranno conservate per 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (32) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, “[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
- (33) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (34) La misura in questione conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è concesso mediante risorse dello Stato ed è imputabile allo stesso (si vedano i paragrafi (4) e (6)) e favorisce le imprese della filiera di produzione del formaggio Montasio DOP. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza⁵.
- (35) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un mercato aperto agli scambi intra-UE⁶. I beneficiari dell'aiuto sono attivi sul mercato del latte trasformato in cui si svolgono scambi intraunionali. Nel 2016 le esportazioni di prodotti lattiero-caseari dall'Italia verso l'Unione europea sono ammontate a 1 925 milioni di EUR, mentre le importazioni sono state pari a 3 086 milioni di EUR⁷. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Di conseguenza, la misura in questione è di natura tale da determinare una distorsione della concorrenza e da influire sugli scambi tra Stati membri.
- (36) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che la misura proposta costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

⁶ Si veda in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

⁷ Fonte: Eurostat.

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

(37) La misura di aiuto è stata notificata alla Commissione il 24 luglio 2017 e non è stata ancora messa in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

(38) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(39) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere rispondente ai requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

(40) Per quanto concerne la misura di aiuto notificata, si applicano la parte I, capitolo 3 e la parte II, capitolo 1, sezione 1.1.10.1 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione" e sezione 1.3.2 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" degli orientamenti.

3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (sezione 1.1.10.1 degli orientamenti)

(41) Il punto 287 degli orientamenti stabilisce che gli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo possono essere concessi a beneficiari dell'intero settore agricolo, ad eccezione degli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole che possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria. Poiché la misura in oggetto prevede l'erogazione di aiuti per azioni di informazione e i beneficiari sono imprese del settore agricolo (paragrafo (7)), essa è conforme al punto 287 degli orientamenti.

(42) Le azioni di informazione saranno realizzate dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio DOP (paragrafo (8)), conformemente al punto 288 degli orientamenti, secondo cui l'assistenza tecnica può essere prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni.

(43) Gli aiuti sono accessibili a tutti gli operatori della filiera di produzione del formaggio Montasio DOP, conformemente al punto 289 degli orientamenti, secondo il quale gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Tuttavia, per quanto concerne il criterio dell'appartenenza all'organizzazione che fornisce l'assistenza tecnica, di cui al medesimo punto degli orientamenti, poiché nel caso in esame il prodotto agricolo oggetto delle azioni di informazione è un prodotto DOP, i beneficiari sono necessariamente membri del consorzio di tutela che propone tali azioni.

- (44) Conformemente al punto 291 degli orientamenti, nel caso in esame gli aiuti sono destinati ad azioni di informazione (paragrafi (15) e (22)).
- (45) Conformemente al punto 292 degli orientamenti gli aiuti riguardano le visite di aziende agricole (nel caso specifico i caseifici, paragrafo (22)c)).
- (46) I costi ammissibili delle azioni di informazione di cui al paragrafo (23) rientrano nei costi ammissibili di cui al punto 293, lettere a) et b), degli orientamenti.
- (47) Il punto 294 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto poiché quest'ultima non comprende i costi di cui al punto 293, lettera d), degli orientamenti.
- (48) Conformemente al punto 295 degli orientamenti, gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione. Come indicato al paragrafo (24), questa condizione è rispettata.
- (49) Conformemente al punto 296 degli orientamenti, l'aiuto non comporta pagamenti diretti ai beneficiari finali ma sarà erogato in natura sotto forma di servizi agevolati forniti dal prestatore di servizi (paragrafo (10)).
- (50) L'intensità massima per le attività di informazione è pari al 100% dei costi ammissibili (paragrafo (25)) e rispetta quindi il limite di cui al punto 297 degli orientamenti.
- (51) Il punto 298 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto poiché quest'ultima non comprende i costi di cui al punto 293, lettera d), degli orientamenti.
- (52) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione constata che i pertinenti criteri della sezione 1.1.10.1 degli orientamenti sono rispettati.

*Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
(sezione 1.3.2 degli orientamenti)*

- (53) Per quanto concerne le condizioni specifiche di cui alla sezione 1.3.2 per questo tipo di aiuto, il punto 453 degli orientamenti indica che detta sezione si applica all'intero settore agricolo ma che esclusivamente le PMI possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre. I beneficiari sono imprese del settore agricolo (paragrafo (7)) e le autorità italiane hanno confermato che soltanto le PMI potranno partecipare alle mostre concorso che saranno organizzate (paragrafo (17)).
- (54) L'obiettivo delle azioni di promozione previste dalla misura notificata (paragrafi (12), (15) e (16)) figura tra quelli menzionati al punto 454 degli orientamenti (informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli, ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni) e le autorità italiane hanno confermato che tali azioni saranno realizzate sul mercato nazionale (paragrafo (3)).
- (55) Il punto 455 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto in quanto essa prevede l'organizzazione di concorsi, fiere commerciali ed esposizioni e la partecipazione a tali eventi, escludendo le campagne di promozione (cfr. i paragrafi (16), (18) e (61)). In ogni caso, le attività di promozione previste saranno incentrate

sul formaggio Montasio, protetto dal sistema di qualità DOP istituito a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 (cfr. paragrafo (11)).

- (56) I punti 456 e 457 degli orientamenti non sono applicabili alla misura in oggetto in quanto riguardano parimenti le campagne promozionali che non rientrano nella misura in oggetto.
- (57) Il punto 458 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto in quanto essa non riguarda le campagne promozionali ed è inoltre una misura ad hoc notificata individualmente.
- (58) Le azioni di promozione saranno realizzate dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio DOP, come consentito a norma del punto 459 degli orientamenti. Tuttavia, per quanto concerne il criterio dell'adesione all'organizzazione che realizza le azioni di promozione, di cui al medesimo punto degli orientamenti, poiché nel caso in esame il prodotto agricolo oggetto delle azioni di promozione è un prodotto DOP, i beneficiari sono necessariamente coloro che hanno aderito al disciplinare e che sono membri del consorzio di tutela.
- (59) Le autorità italiane si sono impegnate a erogare i pagamenti esclusivamente al prestatore delle azioni di promozione. Per i beneficiari finali gli aiuti saranno sotto forma di servizi agevolati (vedi paragrafo (10)). Le condizioni di cui ai punti 460 e 462 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte. Il punto 461 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto in quanto essa non riguarda le campagne promozionali.
- (60) Il punto 463 degli orientamenti indica che i premi simbolici sono versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova di tale attribuzione. Le autorità italiane hanno confermato il rispetto di tale criterio (paragrafo (19)).
- (61) Il punto 464 degli orientamenti indica i costi ammissibili per questo tipo di aiuti. I costi ammissibili nell'ambito della misura in oggetto figurano tra quelli menzionati al punto 464, lettera a) (cfr. paragrafo (18)).
- (62) I punti 465 e 466 degli orientamenti non sono applicabili al caso di cui trattasi, in quanto le azioni di promozione previste non comprendono le attività di cui al punto 464, lettere c) e d).
- (63) L'intensità dell'aiuto comunicata dalle autorità italiane per le azioni di promozione rispetta il limite fissato dagli orientamenti al punto 467 (cfr. paragrafo (21)).
- (64) I punti 468 e 469 degli orientamenti non sono applicabili alla misura in oggetto, in quanto le azioni di promozione previste non comprendono le attività di cui al punto 464, lettera d).
- (65) Il punto 470 degli orientamenti non è applicabile alla misura in oggetto poiché quest'ultima non riguarda gli aiuti a favore delle misure di promozione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (66) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione constata che i pertinenti criteri della sezione 1.3.2 degli orientamenti sono rispettati.

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni

- (67) Per quanto riguarda le condizioni generali da rispettare, l'obiettivo fissato dalle autorità italiane per la misura in oggetto, illustrato al paragrafo (3) della presente decisione, riguarda gli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti (garantire una produzione alimentare redditizia) ed è compatibile con gli obiettivi di sviluppo rurale, di cui al punto 44 degli orientamenti, in particolare potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, nonché promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
- (68) La misura notificata è simile alla sottomisura 3.2 del PSR del Friuli e la sua coerenza con la stessa è stata dimostrata al paragrafo (13). La misura non è in contrasto con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le disposizioni del punto 47 degli orientamenti sono quindi rispettate.
- (69) Il punto 48 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che il principio del contributo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale è rispettato per quanto riguarda le misure di aiuti previste nella parte II, sezione 1.3., degli orientamenti poiché la Commissione ha acquisito un'esperienza sufficiente del contributo di tali azioni al conseguimento degli obiettivi di sviluppo rurale.
- (70) La Commissione constata che, per la sua natura, la misura in oggetto non può avere un'incidenza sull'ambiente, come peraltro indicato dalle autorità italiane (cfr. paragrafo (30)).
- (71) Poiché la misura risponde alle condizioni di cui alla sezione 1.1.10.1 (paragrafo (52)) e alla sezione 1.3.2 (paragrafo (66)) la Commissione ritiene, conformemente ai punti 55 e 57 degli orientamenti, che l'aiuto è necessario alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune e che è concesso tramite uno strumento appropriato a raggiungere l'obiettivo di cui trattasi.
- (72) Conformemente al punto 58 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato (cfr. paragrafo (14)) che la misura di aiuto notificata è stata istituita in quanto le risorse del PSR del Friuli per la misura di promozione e informazione sono insufficienti e la realizzazione del progetto di promozione e informazione previsto non sarebbe possibile nell'ambito del PSR del Friuli visto l'ammontare delle spese ammissibili.
- (73) Conformemente al punto 59 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Il punto 64 degli orientamenti stabilisce che gli aiuti per le azioni di informazione e gli aiuti per le misure promozionali devono essere concessi indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. Le indicazioni di cui al paragrafo (10) indicano che questa condizione è soddisfatta. I servizi agevolati sono considerati pertanto uno strumento adeguato.
- (74) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il suo beneficiario, se quest'ultimo ha inviato la domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l'inizio dei lavori connessi al progetto o all'attività in parola. Come indicato al paragrafo (29) della presente decisione, le autorità italiane hanno confermato che una domanda di aiuto, conforme ai criteri del

- punto 71 degli orientamenti, deve essere presentata dal prestatore del servizio all'autorità competente prima dell'inizio del progetto. I beneficiari finali, quanto a loro, dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso.
- (75) Conformemente al punto 84 degli orientamenti, gli aiuti previsti dalla misura corrispondono ai costi ammissibili (cfr. paragrafi (46) e (61)) e rispettano le intensità massime dell'aiuto (cfr. paragrafi (50) e (63)).
- (76) Conformemente al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato (paragrafo (26)) che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della sua concessione e che i costi ammissibili saranno corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (77) Conformemente al punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a beneficiare dell'aiuto in quanto non può essere recuperata dal consorzio (cfr. paragrafo (26)).
- (78) Conformemente al punto 88 degli orientamenti, le rate dell'aiuto e le spese ammissibili saranno attualizzate al loro valore al momento della concessione dell'aiuto (paragrafo (27)).
- (79) Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto previsto dalla misura non sarà cumulato con altri aiuti nazionali, regionali, locali o europei, né con gli aiuti de minimis (cfr. paragrafo (28)). Il punto 100 degli orientamenti è pertanto soddisfatto.
- (80) Conformemente al punto 102 degli orientamenti, gli aiuti di Stato concessi nel quadro della presente misura non saranno cumulati con i pagamenti a titolo del regolamento (UE) n. 1305/2013 (cfr. il paragrafo (14)).
- (81) Conformemente al punto 113 degli orientamenti, l'aiuto concesso nell'ambito della presente misura soddisfa le condizioni e non supera i massimali indicati nelle sezioni 1.1.10.1 e 1.3.2 della parte II degli orientamenti (si vedano i paragrafi (50), (52), (63) e (66)). Di conseguenza, la Commissione è del parere che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo.
- (82) I requisiti in materia di trasparenza sono rispettati, come evidenziato dal paragrafo (31).
- (83) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dalla misura le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35(15) degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito della misura notificata alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando detta impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (paragrafo (9)).
- (84) In virtù di tutte queste considerazioni, la misura di aiuto notificata risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio⁸ e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Qualora la Commissione non riceva alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto d'ufficio, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.

La domanda dovrà essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica ("PKI"), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004⁹ della Commissione al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



⁸ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).